



## **ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

### **- Sezione Lavoro -**

#### **Ricorso ex art. 434 e ss. c.p.c.**

per **MARINELLI ANDREA** (C.F.MRNND87A27F9120), nato a Nocera Inferiore (SA) il 27.01.1987 e residente in Bitonto (BA), alla via Corte Zuavo n. 6, rappresentato e difeso dall' **Avv. Nicola Roberto Toscano** (C.F. TSCNCL66C15A893L), come da mandato in calce al presente atto, contenente anche elezione di domicilio presso il suo studio legale in Bari alla Via Marco Partipilo n. 48 (fax: 0805289667; pec: [toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it](mailto:toscano.nicolaroberto@avvocatibari.legalmail.it));

*- appellante-*

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F.80185250588), in persona del Ministro pro tempore;
  - **U.S.R. Emilia-Romagna – Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Piacenza** – sede di Piacenza (C.F. 80008710347);
- entrambi rappresentanti e difesi in primo grado dal Dirigente in carica dott. **Maurizio Bocedi** domiciliato presso l'Ufficio IX dell'USR per l'Emilia-Romagna Piacenza

**e contro**

- **Liceo Statale “G. Molino Colombini” di Piacenza**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Piacenza (PC) alla via Beverora n. 51

*- appellati-*

**nonché, nei confronti di**

**tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA – profilo assistente amministrativo e collaboratore**



scolastico – pubblicate dal Liceo Statale “G. Molino Colombini” di Piacenza, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, che subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento di quanto richiesto in primo grado, in conformità a quanto già disposto e autorizzato dal Tribunale di Piacenza, sez. lavoro, nel procedimento rubricato al n. 494/2022 R.G. su richiesta del ricorrente in primo grado e dal medesimo curato con la pedissequa pubblicazione nell’area tematica “atti di notifica” del sito internet del Ministero dell’Istruzione (all. n. 1)

- *controinteressati* –

-

per la riforma della sentenza n. 187/2023, pronunciata dal Tribunale di Piacenza, n. 494/2022 R.G.L., pubblicata il 24 ottobre 2023 e non notificata, in materia di riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo e per il periodo di servizio civile nazionale espletato dal ricorrente (cfr. doc. all. n. 1)

\*\*\*

## I. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso del 30.09.2022, il ricorrente sig. Marinelli Andrea, attuale appellante, adiva il Tribunale di Piacenza – sez. lavoro contro il Ministero dell’Istruzione, l’U.S.R. Emilia–Romagna – Ambito Territoriale per la provincia di Piacenza e il Liceo Statale “G. Molino Colombini” di Piacenza, per le ragioni in fatto e diritto che di seguito si vanno a riassumere (all. n. 2).

- In data 22.04.2021 il sig. Marinelli Andrea presentava domanda telematica di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – nel profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021-2024, ai sensi del D.M. del 03.03.2021 n. 50 (all. n. 3 e all. n. 4).
- Il 10.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive del personale ATA dal Liceo Statale “G. Molini Colombini” di Piacenza, con la specifica del



punteggio assegnato per la valutazione dei vari titoli per i singoli partecipanti (all. n. 5, 6, 7).

- In particolare, tra gli altri titoli, venivano attribuiti al sig. Marinelli (come da scheda di valutazione (all. n. 8):

a) *“1,30 punti attribuiti a fronte di titoli e servizi dichiarati di cui 0,60 punti attribuiti per il servizio civile nazionale espletato dal ricorrente dal 13.06.2016 al 12.06.2017” – per il profilo di “assistente amministrativo”;*

b) *“4,10 punti attribuiti a fronte di titoli e servizi dichiarati di cui 0,60 punti attribuiti per il servizio civile nazionale espletato dal ricorrente dal 13.06.2016 al 12.06.2017” – per il profilo di “collaboratore scolastico”.*

- Tale attribuzione veniva ritenuta errata da parte ricorrente che si rivolgeva al Tribunale di Piacenza per impugnare la graduatoria adottata dal MIUR con riferimento al punteggio assegnato al servizio civile nazionale e chiedere la rideterminazione del punteggio complessivo spettantegli per il profilo di assistente amministrativo e per il profilo di collaboratore scolastico.
- Sosteneva, in particolare, il ricorrente di aver ricevuto una valutazione errata ed ingiusta per i due profili suddetti, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), per il servizio civile nazionale espletato dal 13.06.2016 al 12.06.2017 (all. n. 9).
- Invece, il punteggio attribuito dal Ministero faceva applicazione di quanto previsto nel D.M. n. 50/2021 del MIUR, all'allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli di cui agli allegati da A/1 a A/5.

Il punto A dell'allegato A del richiamato Decreto riporta il seguente criterio valutativo: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,*

*prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*



*È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".*

L'allegato A/5 alla lettera B (titoli di servizio) stabilisce che per il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico si riconosce il punteggio di 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico. Invece, per il servizio prestato presso amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istituzione tecnica si prevede un punteggio di soli 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 per ciascun anno scolastico.

- Tali specifiche di punteggio, messe in relazione alla scelta di cui all'allegato A, punto A - che equipara il servizio militare di leva e i servizi assimilati resi in costanza di rapporto di impiego a servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre gli stessi servizi resi non in costanza di rapporto di impiego li considera come servizi alle dipendenze delle amministrazioni statali – determinano una ingiustificata disparità di trattamento a seconda dell'aver espletato il servizio militare o civile sostitutivo in costanza di rapporto, ovvero prima della nomina. Tanto in contrasto con la normativa di legge di riferimento, anche di rango costituzionale, per come intesa anche dalla giurisprudenza in materia.
- In particolare, il ricorso denunciava la violazione delle seguenti disposizioni normative:
  - a) l'art. 569, comma 3<sup>1</sup>, del d.lgs. n. 297/1994 e l'art. 485, comma 7<sup>2</sup>, del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui affermano la generale validità *"a tutti gli effetti"* del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo ai fini della carriera e in materia di istruzione e anche per la formazione delle graduatorie (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n.

---

<sup>1</sup> *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

<sup>2</sup> *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.



- 3032; Tar Lazio n. 6421/2008, 8 luglio 2008), senza dunque limitazione alcuna al solo servizio svolto in costanza di impiego;
- b) l'art. 2050, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) che valorizzano i periodi di effettivo servizio militare a mezzo della attribuzione dello stesso punteggio previsto per i servizi resi negli impieghi civili presso enti pubblici;
  - c) l'art. 52, comma 2 della Costituzione, per cui *“chi sia chiamato a svolgere un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte Cass. n. 5679/2020 del 02.03.2020);
  - d) l'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, che equipara alle amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, *“ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni”*, con l'effetto che *“non è giustificato limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione”* (Tribunale Monza, sentenza n. 1145/2015).
- A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente richiamava numerosi precedenti della giurisprudenza<sup>3</sup> ordinaria, tanto di merito quanto di legittimità, nonché della giurisprudenza amministrativa (*infra*). Per tutti questi precedenti il servizio militare e quello civile sostitutivo devono essere

---

<sup>3</sup> cfr. “Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010”- pag. 8 del ricorso.



valutati alla stessa stregua indipendentemente dal fatto che venga reso oppure no in costanza di rapporto di impiego.

- Rilevava pertanto la erroneità della interpretazione del Ministero, resa nell'allegato A del richiamato D.M. n. 50/2021, già censurata, annullata e/o disapplicata nei richiamati precedenti giurisprudenziali per le parti in cui prevede l'attribuzione di un diverso punteggio al servizio militare e al servizio civile resi in costanza del rapporto di impiego ovvero prima della nomina<sup>4</sup>.
- Sulla base di queste premesse, Marinelli chiedeva al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: "*- autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o del Liceo Statale "G. Molino Colombini" di Piacenza; - per i motivi dedotti in narrativa: riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio civile nazionale espletato dal 13.06.2016 al 12.06.2017; - riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal Liceo Statale "G. Molino Colombini" di Piacenza, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 19,20 per il profilo di assistente amministrativo; 17,20 per il profilo di collaboratore scolastico; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.*".
- Tanto veniva richiesto anche previa istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati.
- Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito per chiedere il rigetto del ricorso sul presupposto della legittimità della scelta di attribuire il punteggio intero solo ed esclusivamente in caso di servizio militare o sostitutivo svolto in costanza di rapporto, richiamando a sostegno di questa tesi proprio la disposizione del D.M. 50/2021 (allegato A, punto A, e negli

---

<sup>4</sup> Consiglio di Stato, ord. n. 5408 del 1.10.2021; Consiglio di Stato, sentenza n. 1720/2022; Consiglio di Stato, ord. 6581/2021; Consiglio di Stato 5196 del 24.09.2021.



allegati A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), ritenuta speciale e prevalente sulla normativa di carattere generale richiamata da parte ricorrente (all. n. 11)

- Sosteneva, inoltre, parte resistente che le graduatorie d'Istituto non sono procedure concorsuali, ma selezioni per soli titoli per cui *“non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a queste allegate e successivamente agli uffici scolastici i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;
- Riteneva, inoltre, il Ministero che non si fosse verificata alcuna disparità di trattamento ingiustificata, e che anzi *“attribuire il pieno punteggio al servizio militare svolto non in costanza di nomina potrebbe portare ad un forte sbilanciamento delle posizioni degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA a favore particolarmente solo di alcuni e a discapito di altri candidati”*. Infine, per il resistente in primo grado, *“solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore”*;
- Con sentenza del 24.10.2023 n. 187 (all. n. 12), il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso per la seguente ragione.

Pur essendo il Giudice *a quo* *“a conoscenza dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell'intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina Cass. Ord. N. 5679/2020; C.S. n. 8234/2019; ex multis Trib. Piacenza n. 32/2023 e n. 45/2023 (...) nel caso in esame dalla documentazione allegata dal ricorrente non è comunque desumibile che il servizio civile sia stato prestato in alternativa o in sostituzione del servizio militare obbligatorio, con la conseguenza che si deve ritenere corretta la valutazione effettuata dal Ministero”*. Il Tribunale ha rilevato che *“la legge che disciplina il servizio civile (l. n. 64 del 2001) abbia previsto l'alternatività al servizio militare obbligatorio (art. 1) fino alla data della sua sospensione, fissata nel 1° gennaio 2005 dalla*



*legge n. 226 del 2004. A decorrere da tale data il servizio civile viene prestato su base esclusivamente volontaria (art. 2 l. n. 64 del 2001), con la conseguente applicazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, a mente del quale: "Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici".*

\*\*\*

Con il presente ricorso Andrea Marinelli propone appello avverso la citata sentenza n. 187 del 2023 del Tribunale di Piacenza chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi.

## **II. INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA CHE VENGONO IMPUGNATE**

- A. La odierna appellante impugna la pronuncia del Tribunale di Piacenza del 20.10.2023, nella parte in cui il Giudice *a quo* - pur non dissentendo dall'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'intero punteggio al servizio di leva prestato non in costanza di nomina - nega la equiparabilità a tale fattispecie del servizio civile reso da Andrea Marinelli, in quanto lo stesso non sarebbe stato prestato in alternativa o in sostituzione del servizio militare obbligatorio, essendo intervenuta l'abolizione dell'obbligo di leva, ritenendo perciò corretta la valutazione effettuata dal Ministero.

Ciò in quanto – secondo la sentenza – la legge che disciplina il servizio civile (legge n. 64 del 2001) ha previsto *"l'alternatività al servizio militare obbligatorio fino alla data della sua sospensione, fissata nel 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226 del 2004. A decorrere da tale data il servizio civile viene prestato su base esclusivamente volontaria (art. 2 l. n. 64 del 2001), con la conseguente applicazione dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, a mente del quale: "Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici."*





- B. La sentenza viene inoltre impugnata per la parte in cui, pur avendo dato atto dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'equiparazione del servizio civile/militare prestato in corso di rapporto a quello reso prima della nomina, non ne ha dato applicazione per la rideterminazione del punteggio da attribuirsi al candidato.
- C. Si impugna inoltre il passaggio della sentenza che, nel ritenere, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, il servizio civile effettivamente prestato valutabile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio civile presso enti pubblici, ha presupposto una distinzione, ai fini di detta valutabilità, tra servizio prestato presso enti pubblici e servizio prestato nell'amministrazione scolastica.

### III. LE CENSURE PROPOSTE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO

- 1) La ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado ha ritenuto decisiva la circostanza che il servizio civile sia stato svolto su base volontaria, quando non era più obbligatorio il servizio di leva a seguito della sospensione di detta obbligatorietà a partire dal 1.01.2005.

Tale assunto, che si compendia nella ritenuta rilevanza della obbligatorietà o meno del servizio civile in alternativa al servizio militare, non ha fondamento nell'ordinamento, per le ragioni che andremo a spiegare.

- 2) È altresì censurabile il passaggio della sentenza che, nel ritenere, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002, il servizio civile effettivamente prestato valutabile nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio civile presso enti pubblici, ha presupposto una distinzione, ai fini di detta valutabilità, tra servizio prestato presso enti pubblici e servizio prestato nell'amministrazione scolastica. La suddetta norma, di cui il Tribunale ritiene debba farsi applicazione, è stata abrogata e perciò espunta dal nostro ordinamento dall'art. 26, comma 5 d.lgs. 6 marzo 2017 n. 40<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> "Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è abrogato"



- 3) Per effetto di quanto ritenuto e appena riportato e censurato, il Giudice di primo grado non ha dato applicazione al principio – ampiamente affermato in giurisprudenza e del quale il medesimo da atto – della equiparazione del servizio civile/militare reso in costanza di rapporto a quello reso prima della nomina.

#### IV. LE VIOLAZIONI DI LEGGE INSITE NELLA DECISIONE IMPUGNATA E LA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA STESSA.

- A. Le violazioni di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 569, comma 3, e 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, art. 6 commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 e art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010.
- 4) L'equiparazione, agli effetti della carriera del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, del servizio civile al servizio militare di leva - già riconosciuta dall'art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, in conformità a quanto stabilito per il personale docente dall'art. 485, comma 7, della stessa fonte normativa nonché dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230<sup>6</sup> - è stata pienamente confermata dall'art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 (*"Codice dell'ordinamento militare"*). Al comma 3 di questa disposizione in particolare si legge: *"Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici."* Si tratta di una disposizione speculare a quella di cui all'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010<sup>7</sup> (riferita quest'ultima al servizio militare), anche

---

<sup>6</sup> *"Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro".*

<sup>7</sup> *"I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della*



per la precisazione che segue nei seguenti termini: *“Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro”*.

- 5) Le disposizioni del 2010 dimostrano **la persistente volontà del legislatore di confermare e mantenere l’equiparabilità del servizio civile al servizio di leva *tout court* ai fini dei pubblici concorsi anche dopo l’abolizione dell’obbligatorietà del servizio di leva** e, dunque, dopo il superamento della fattispecie del servizio civile quale alternativa al servizio obbligatorio di leva. Tale volontà, e con essa il combinato disposto delle norme di legge sopra richiamate, risulta violata laddove si opti per ritenere l’equiparabilità limitata al caso in cui il servizio civile sia configurabile soltanto come servizio obbligatorio sostitutivo del servizio obbligatorio di leva.
- 6) D’altro canto – osserviamo in aggiunta a quanto risultante letteralmente dall’enucleato combinato disposto di norme legislative – la scriminante della obbligatorietà o meno del servizio civile in rapporto alla obbligatorietà o meno del servizio di leva, ha poco senso rispetto al valore dei due servizi, poiché invero si tratta di un servizio reso pur sempre alla Nazione/collettività, che quand’anche non obbligatorio risponde pur sempre alla realizzazione di interessi pubblici generali fondamentali, di sicurezza nazionale ovvero comunque di pubblica utilità, che è giusto salvaguardare e incentivare in ogni caso, anche scongiurando l’idea che il tempo dedicato a tali servizi costituisca *“tempo perso”* ai fini della possibilità di concorrere per pubblici impieghi.
- 7) In aggiunta a quanto sin qui proposto, rileviamo che, coerentemente con la ricostruzione appena proposta, si esprime anche il D.M. n. 50 del 03.03.2021 del Ministero dell’Istruzione che, al terzo comma del punto A, dell’allegato A, afferma chiaramente che: *“È considerato come servizio reso alle dipendenze*

---

*valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”*.



delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". In definitiva, dunque, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della equiparabilità ai fini del punteggio *de quo* del servizio militare reso prima della nomina rispetto a quello reso in costanza di rapporto, avrebbe dovuto valutare alla stessa stregua anche il servizio civile indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato prestato – come nel caso del sig. Marinelli – dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

- 8) Da ultimo, osserviamo che la distinzione valorizzata dal Tribunale è sconfessata anche dalla considerazione che pure il servizio di leva è oggi prestato su base volontaria e nelle recenti pronunce giurisprudenziali, che si occupano della equivalenza del servizio militare e civile reso prima della nomina a quello reso in costanza di impiego, nessun Giudice indugia sul periodo di esecuzione del servizio. Del resto, molti dei ricorrenti di tali giudizi - che (con riferimento al servizio militare) hanno visto accogliere quanto richiesto dallo stesso Marinelli (con riferimento al servizio civile) - hanno età anagrafica incompatibile con l'esecuzione del servizio militare o civile nel periodo in cui esso era ancora obbligatorio (a titolo esemplificativo, si confronti, tra le altre, la sentenza Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro n. 6689/2023 all n. 13).

**B. La violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 2 del d.lgs. n. 77 del 2002 abrogato dall'art. 26, comma 5 d.lgs. 6 marzo 2017 n. 40.**

- 9) La sentenza impugnata, dopo aver fatto distinzione tra servizio civile obbligatorio e servizio civile volontario, richiama l'art. 13 co.2 del d.lgs n. 77/2002 a mente del quale *"Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici"*. Questa disposizione è stata in realtà abrogata dall'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 40/2017, e pertanto le uniche disposizioni che ad oggi disciplinano la valutabilità del servizio civile ai fini dei pubblici concorsi, quand'anche reso dopo l'abolizione dell'obbligo di leva, sono quelle che ne affermano la piena equiparazione, a tutti gli effetti, al servizio militare.



- C. Violazione di legge per mancata corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. degli artt. 569, comma 3 e 485, comma 7 del d.lgs. n. 297/1994, art. 6, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, art. 2103 del d.lgs. n. 66/2010 e art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 sulla equiparazione del servizio militare o civile, ai fini della valutazione nei pubblici concorsi (id est: anche formazione delle graduatorie per cui è causa), se resi prima della nomina o in costanza di rapporto, nonché dell'art. 52 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
- 10) Il motivo ostativo erroneamente ritenuto dalla sentenza di primo grado ha impedito di dare piena applicazione al principio della equiparazione del servizio militare reso prima della nomina a quello reso in costanza di rapporto, ai fini di quanto richiesto nel ricorso in primo grado per la valutazione del servizio civile svolto da Marinelli. Tale equiparazione, che pure il Tribunale *a quo* mostra di ben conoscere, dichiarando di essere *“a conoscenza dell’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità relativo al riconoscimento dell’intero punteggio al servizio di leva prestato pur non in costanza di nomina (Cass. Ord. N. 5679/2020; C.S. n. 8234/2019; ex multis Trib. Piacenza 32/2023 e 45/2023)”*, è stata ripetutamente affermata in giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa (cfr., oltre alle sentenze già richiamate in primo grado, tra le altre: Consiglio di Stato sez. VII – 02/05/2022 n. 3423; Consiglio di Stato sez. VII – 23/08/2022, n. 7376; Consiglio di Stato sez. VII – 23/08/2022, n. 7383; Consiglio di Stato sez. VII – 27/04/2022, n. 3286; Cass. civ. sez. lav. – 10/11/2021 n. 33151; Cass. civ. sez. lav. 23/11/2021, n. 36354; Cass. sez. lav. 29/12/2021 n. 41849; Tribunale Vibo Valentia 20/05/2020 n. 192; Tribunale Roma 29/05/2023 n. 5536; Tribunale Roma 30/11/2021 n. 10026).
- 11) Per questa interpretazione costituzionalmente orientata (art. 52 della Costituzione) delle richiamate disposizioni di legge, è stata disapplicata e annullata dal Giudice ordinario e dal Giudice amministrativo la disposizione amministrativa di cui al secondo comma dell'allegato A, punto A, del D.M. 50/2021, che attribuisce il punteggio pieno solo al servizio militare o civile reso in costanza di rapporto. Il Consiglio di Stato, in particolare, con la recente



sentenza pronunciata in materia, del 09/01/2023 n. 266 (all. n. 14), in riforma della sentenza Tar Lazio (Sezione Terza) n. 7886/2021, ha chiarito – richiamando il precedente della sezione n. 1720 del Consiglio di Stato del 10 marzo 2022 e con motivazione in diritto che richiama la sentenza di Cassazione n. 5679/2020 - che *“deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto)”*. Così la sentenza del Consiglio di Stato dispone l’annullamento del D.M. 50/2021, per la parte in cui nega la equiparazione di punteggio di valutazione dei titoli ai fini della graduatoria per il personale ATA per il servizio militare e sostitutivo se svolto non in costanza di nomina a quello svolto in costanza di nomina, essendo tale limitazione illegittima.

- 12) Secondo tale pronuncia deve, dunque, disapplicarsi il comma 2 del Il D.M. n. 50 del 03.03.2021, nel suo allegato A “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.”, al rispettivo punto A.
- 13) D’altro canto, la censurata disposizione del D.M. 50/2021, presuppone una distinzione tra servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e servizio reso presso le amministrazioni scolastiche, che non è compatibile con l’art. 1 del D.lgs. 165/2001, secondo il quale *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*. Già in primo grado la odierna appellante aveva osservato che *“la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. L’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del*



*rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017). Nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l’art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: “la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”<sup>8</sup>. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all’aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l’ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché “...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”. Tanto giustifica ulteriormente la disapplicazione, invocata nel caso di Marinelli, della censurata disposizione del decreto ministeriale n. 50/2021.*

## **V. LE ALTRE QUESTIONI RILEVANTI TRATTATE IN PRIMO GRADO – RINVIO**

- 14) Per quanto non oggetto della motivazione della sentenza impugnata, si richiamano le altre questioni rilevanti trattate in primo grado e, così, in particolare le seguenti.
- 15) Sulla giurisdizione del G.O. per la materia *de quo agitur*, ci si attiene all’univoca indicazione giurisprudenziale impartita dalla Suprema Corte per cui *"In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della*

---

<sup>8</sup> Tribunale di Torino Sez. – Lavoro ordinanza n. 18894 del 16.10.2017, Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro sentenza n. 222 del 24.6.2019 Corte d’Appello dell’Aquila – Sez. Lavoro sentenza n. 200 del 4.3.2021.



*domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cassazione civile sez. un., 23/01/2024 n.2277, conf, Cass. Sez. U. 4 aprile 2023, n. 9330).*

- 16) Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del sig. Marinelli al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto, considerato che tale diritto sorge direttamente da normativa primaria, previa eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo nella parte in cui ne fa corretta applicazione e non sul presupposto dell'annullamento dell'intero atto amministrativo generale o regolamento ministeriale.
- 17) Inoltre, la controversia di cui all'oggetto del presente giudizio non inerisce a una procedura - la graduatoria di assunzione del personale scolastico - identificabile in senso stretto come concorso, essendo essa qualificabile solo *latu sensu* come selezione concorsuale in quanto aperta ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Corte Cass. 8.02.2011 n. 3032).

\*\*\* \*\*

## CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto, richiamato integralmente il contenuto degli scritti difensivi tutti redatti nell'interesse del ricorrente in primo grado per le parti non espressamente riportate nel presente atto e ribadite le contestazioni ed eccezioni alle difese della parte resistente in primo grado, il sottoscritto difensore,





## CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna – sez. Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia accogliere il presente ricorso in appello avverso la sentenza n. 187/2023 pronunciata dal Tribunale di Piacenza, sez. lavoro, in data 24.10.2023 e, per l'effetto, riformarla integralmente con l'accoglimento delle conclusioni, così come formulate nel ricorso in primo grado e qui da intendersi integralmente richiamate. Con condanna del soccombente alle spese per entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario.

Si allegano i seguenti documenti:

1. attestazione avvenuta pubblicazione sul sito del MIUR ai fini di notifica;
2. ricorso di primo grado;
3. domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA;
4. D.M. n. 50 del 03.03.2021;
5. decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di terza fascia del personale Ata, triennio 2021/2024;
6. graduatorie definitive per il profilo di assistente amministrativo;
7. graduatorie definitive per il profilo di collaboratore scolastico;
8. scheda di valutazione dei titoli di Marinelli Andrea;
9. decreto di convalida del punteggio;
10. attestato di prestatore servizio civile dal 13.06.2016 al 12.06.2017;
11. memoria di costituzione del MIUR;
12. sentenza del Tribunale di Piacenza per il giudizio di primo grado, n. 187 del 24.10.2023;



13. sentenza del Tribunale di Roma n. 6689 del 23.06.2023;

14. sentenza Consiglio di Stato n. 266 del 9.01.2023.

*Ai sensi di legge, si dichiara che il **valore** della presente causa è **indeterminabile**  
e che è dovuto un **contributo unificato** per complessivi **€ 259**.*

Bari, data del deposito

Avv. Nicola Roberto Toscano

